



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA COMMISSARIALE n. 77 del 27/11/2014

Rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati in località via vicinale Gelsi su di un'area privata riportata nel N. C. T. del Comune di Giugliano (NA) al fg. di mappa 66, p.lla 39.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO che

➤ con nota inviata con raccomandata del 21.1.2013, prot. gen. n. 4083, si diffidavano le sig.re Ermelinda Tagliatalata, nata a Villaricca (NA) il 2.7.1958, residente ad Arzano (NA) alla via Sant'Agrippino n. 9 e Anna Tagliatalata, nata a Villaricca (NA) il 28.6.1965 ed ivi residente alla via Della Libertà n. 2, nella loro qualità di proprietarie del terreno sito in Giugliano in Campania, alla località Carrafiello (in prossimità del vivaio di piante Panella), allibrato nel N.C.T. del Comune di Giugliano in Campania al fg. 66. p.lla n. 39, a provvedere, al fine di garantire la salvaguardia della salute pubblica e privata, a quanto segue:

- 1) ad horas, alla messa in sicurezza del suddetto terreno ove risultano abbandonate varie tipologie di rifiuti, come indicato nel verbale di sopralluogo dell'11.1.2013 effettuato dal personale tecnico del Comune;
- 2) entro il termine di trenta giorni, a far data dalla ricevuta della su indicata raccomandata, a rimuovere i suddetti rifiuti, ripristinare lo stato dei luoghi e procedere ad adottare tutte le misure idonee a scongiurare il ripetersi dell'abbandono.

➤ in data 26.09.2013 con prot n.48799 questo ente, su segnalazione della stazione dei C.C. di Varcaturò, con sopralluogo verificava il permanere della condizione di degrado;

RITENUTO

non meritevoli di accoglimento le "osservazioni" presentate con nota del 20/2/2013, prot. n.10279, e successiva del 27.09.2013, prot. n. 48987, dalle proprietarie del fondo in questione, in quanto non idonee a superare quanto rilevato nella su richiamata diffida;

VISTO

il verbale di inottemperanza alla diffida redatto dagli operatori del locale comando di Polizia Municipale in data 25.6.2013, prot. n. 4083;

DATO ATTO, ALTRESI':

➤ dell'intervento del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli effettuato il data 10/10/2014 diretto allo spegnimento dell'incendio di rifiuti abbandonati nel terreno in oggetto;

➤ del successivo sopralluogo del 23/10/2014, prot. n. 562, dal quale si evidenziava: " ... prendendo accesso da via vicinale Gelsi, trav. fronte vivaio Panella a circa 100 mt. dall'incrocio di via Carrafiello, sul terreno individuato in catasto al fg 66, p.lla 39, si riscontra l'abbandono di R.S.U. di un divano e sfalci di potatura, retrostante i quali, si è rinvenuta un'area combusta di cui alle note della Prefettura n. 25696 dell'11/10/2014 e dei VV.FF. n. 92348 del 14/10/2014...";

ATTESO che il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 192 stabilisce:

I. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati.

2. (...);

3. *Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.*

RITENUTO configurarsi le fattispecie previste dall'art. 192, comma 1 D. Lgs 152/06 il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;

ACCERTATO che:

- non è stato possibile risalire all'autore materiale dell'abbandono dei rifiuti;
- i proprietari dell'area non hanno adottato le più elementari misure atte ad assolvere il dovere di normale diligenza, quali l'apposizione di cartelli e mezzi preclusivi dell'accesso, anche simbolici, quali catene e sbarre innanzi ai varchi principali, che valgono a segnalare che si tratta di una proprietà privata in cui è vietato l'accesso e, quindi, ogni utilizzazione dell'area, con ciò configurando comportamento colposo (*Cons. di Stato, Sez. V, 10/06/2014, n. 2977*).

RITENUTO che, per le considerazioni su esposte, la violazione dall' art.192, comma 1 D. Lgs 152/06, sia imputabile a titolo di colpa, ai proprietari dell'area e quindi la responsabilità di abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi..

CONSIDERATO che non compete al Comune adottare misure preclusive all'accesso, senza le quali potranno comunque continuare gli abbandoni dei rifiuti;

RITENUTO necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito.

ORDINA

Alle Sig.re **Tagliatela Ermelinda e Tagliatela Anna**, in premessa generalizzate, in qualità di comproprietarie del terreno, identificato catastalmente al fg. di mappa 66, p.lla 39, quindi di soggetti responsabili dell'abbandono dei rifiuti, per i motivi espressi in narrativa;

1) di procedere a proprie cure e spese, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica della presente ordinanza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, alla rimozione completa dei rifiuti abbandonati sul terreno sito in località Via Carrafiello, di fronte al vivaio Panella e identificato catastalmente al fg. di mappa 66, p.lla 39.

Tale operazione dovrà essere preceduta dalla presentazione presso il Settore Ambiente, di un analitico Piano di smaltimento con caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti con l'indicazione dei centri di smaltimento o di recupero, dove si intende conferirli, e i cui contenuti sono descritti nell'Allegato 4 alla Deliberazione del Direttore Generale dell'A.R.P.A. Campania N° 0355 del 20/04/13;

2) di comunicare l'avvenuto smaltimento dei rifiuti al Settore Ambiente inviando in allegato copia dei formulari di smaltimento degli stessi conformemente alla vigente normativa;

3) di predisporre e redigere un piano d'indagine ambientale dell'area interessata dall'abbandono di rifiuti, finalizzato all'accertamento di eventuale contaminazione delle matrici ambientali, ai sensi del D. Lgs. 152/06, Parte quarta, titolo V, art. 239 c. 2) e art. 242;

4) di porre in essere tutti i presidi atti ad eliminare la possibilità di ingresso incontrollato al fondo quali l'apposizione di cartelli e mezzi preclusivi dell'accesso come catene e sbarre innanzi ai varchi principali e/o recinzione del fondo, come previsto all'art.78 del regolamento comunale edilizio vigente, che valgano a segnalare che si tratti di una proprietà privata in cui è vietato l'accesso e quindi ogni utilizzazione dell'area.

INFORMA CHE

se entro i termini assegnati verrà accertata l'inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D. Lgs 152/2006

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo della Campania, Sez. di Napoli, nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso ovvero, in via alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso.

Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90, la Responsabile del procedimento è la Dott. Rosa Ariano del Settore Ambiente del comune di Giugliano in Campania (NA) sito in Corso Campano, 200.

DISPONE

la notifica della presente Ordinanza alle sig.re:

- **Tagliatela Ermelinda**, nata a Villaricca (NA) il 2/7/1958, residente ad Arzano (NA) alla via Sant'Agrippino n. 9;
- **Tagliatela Anna**, nata a Villaricca (NA) il 28/6/1965 ed ivi residente alla via della Libertà n. 2;

di trasmettere copia della presente al/alla:

- 1) Regione Campania - Assessorato Ambiente e Territorio- via A. De Gasperi, 28 - 80134 Napoli;
- 2) Provincia di Napoli – Area Tutela Ambientale - via Don Bosco, 4/F – 80143 Napoli;
- 3) Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli Nord – Settore Ambiente – p.zza Trieste e Trento – 81031 Aversa (CE);
- 4) Prefettura di Napoli - Ufficio Territoriale del Governo- Area V°-Protezione Civile - P.zza del Plebiscito - 80132 Napoli
- 5) A.R.P.A. Campania – Dipartimento Provinciale di Napoli, via Don Bosco, 4/F – 80143 Napoli;
- 6) ASL NA 2 - Dipartimento di Prevenzione – Corso N. Terracciano, 10 – 80078 Pozzuoli (NA);
- 7) Comando Stazione Carabinieri di Giugliano in Campania (NA) – viale dell'Acquario, 1;
- 8) Comando Stazione Carabinieri di Varcaturò, via Lago Patria, 181 – 80014 Giugliano in Campania (NA);
- 9) Commissariato della Polizia di Stato di Giugliano - Villaricca (NA) – via A. Giardini, 1;
- 10) Comando della Polizia Locale - SEDE;

che copia del presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell'Ente.

A tutte le Forze dell'Ordine, alle quali il presente atto è notificato, si chiede di disporre i dovuti sopralluoghi al fine di accertare l'ottemperanza di quanto disposto nell'Ordinanza stessa.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA